

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1271-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, MEDRI, DUTTO, PELLICANÒ, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MONDUCCI, NUCARA, POGGIOLINI

Nuovi interventi per Venezia

(Nuovo testo della proposta di legge 1271 a seguito dello stralcio degli articoli 4, sesto comma, e 21 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 settembre 1984)

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE I.

TITOLO I

ART. 1.

La spesa di lire 200 miliardi per nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è destinata alla realizzazione delle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante interventi per la salvaguardia di Venezia, ed è ripartita come segue:

1) lire 85 miliardi per l'esecuzione di interventi ed opere, di competenza dello Stato, volte all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, al suo riequilibrio idrogeologico, ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle inondazioni derivanti dal fenomeno delle « acque alte », mediante l'attenuazione dei livelli di marea in laguna, il recupero altimetrico di aree urbanizzate e sbarramenti manovrabili per l'intercettazione delle maree di eccezionale livello e frequenza;

2) lire 10 miliardi per l'esecuzione di interventi ed opere, di competenza dello Stato, volte alla conversione del sistema di approvvigionamento dell'area veneziana del petrolio, dei suoi derivati e degli altri materiali liquidi o gassosi aventi analoghe caratteristiche, al fine di ottenere l'eliminazione del trasporto navale in laguna dei predetti materiali;

3) lire 10 miliardi per l'esecuzione di opere, di competenza dello Stato, volte al restauro ed al risanamento conservativo di edifici demaniali aventi interesse storico ed artistico destinati ad uso pubblico, nonché al restauro ed alla conservazione del patrimonio mobiliare pubblico, nell'ambito di cui al sesto comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

4) lire 60 miliardi, di cui 54 da assegnare al comune di Venezia e 6 da assegnare al comune di Chioggia, per l'esecuzione, ad opera di tali comuni, nell'ambito di Venezia insulare, delle isole della laguna, del centro storico di Chioggia, di interventi di:

a) acquisizione di immobili da destinare alla residenza, a servizi, nonché ad attività necessarie per il mantenimento delle essenziali caratteristiche dei precitati insediamenti;

b) acquisizione di immobili e realizzazione di manufatti da destinare alla residenza ed alle attività connesse, in funzione esclusiva delle esigenze di risistemazione derivanti da previsti interventi di restauro e risanamento conservativo;

c) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili appartenenti al patrimonio dei predetti comuni;

d) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali, di competenza comunale, ed il restauro di elementi dell'arredo urbano aventi interesse storico ed artistico;

5) lire 20 miliardi, di cui 18 miliardi da assegnare al comune di Venezia e 2 miliardi da assegnare al comune di Chioggia, per la concessione, da parte di tali comuni, di contributi per l'attuazione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e pubblico sito in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia;

6) lire 15 miliardi per agevolare la conservazione del sistema di attività produttive esistenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna, ed in genere nell'area veneziana, rendendone accettabile l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui al titolo IV della parte II della presente legge.

PARTE II.

TITOLO I.

ART. 2.

Ai fini di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1, il Governo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti la regione del Veneto, la provincia di Venezia ed i comuni di cui al sesto comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, redige e sottopone al Parlamento, per l'approvazione, un piano unitario e globale di interventi.

Il piano di cui al comma precedente contiene essenzialmente:

a) l'indicazione degli interventi e delle opere ritenute necessarie od oppor-

tune corredata dei progetti di massima relativi ai singoli interventi ed al loro complesso;

b) l'indicazione degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni volte a convalidare le scelte del piano e di quelle preliminari alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere, o di loro successivi stralci funzionali;

c) l'evidenziazione delle correlazioni tra gli interventi previsti, e la conseguente definizione dell'ordine logico e cronologico e delle eventuali scansioni temporali di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di garantire dal verificarsi di aggravii, anche transitori, della situazione idrodinamica ed ecologica lagunare e di escludere qualsiasi possibilità di divisione, anche temporanea, dell'unità fisica della laguna;

d) la determinazione degli elementi fondamentali delle modalità di affidamento dell'esecuzione delle singole opere, o del loro complesso, dei requisiti prestazionali da fissare e delle relative garanzie da richiedere;

e) la precisazione dei termini di affidamento dell'effettuazione degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni, nonché delle modalità di esecuzione delle verifiche e dei controlli tecnico-scientifici;

f) l'indicazione dei presumibili costi.

Al momento della presentazione della legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato il Governo fornisce al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

Dalla data di approvazione del piano di cui al precedente articolo qualsiasi intervento, da effettuarsi nella laguna di Venezia, od avente diretta od indiretta influenza sulle condizioni della laguna

stessa, deve essere conforme a tale piano, e comunque compatibile con esso. Ogni finanziamento pubblico, o comunque disposto, per opere volte ai fini di cui al numero 1 del precedente articolo 1, deve rispettare le indicazioni del piano, con particolare riferimento al definito ordine temporale degli interventi.

Possono comunque essere eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano le seguenti opere:

a) protezione e rafforzamento dei litorali;

b) marginamenti lagunari e rafforzamento di territori emergenti;

c) manutenzione e ripristino di canali lagunari, ai fini della loro riattivazione funzionale e della vivificazione di zone periferiche della laguna;

d) riapertura di varchi per l'espansione della marea in zone intercluse;

e) interventi volti al fine di cui al numero 2 del precedente articolo 1.

ART. 4.

Per la preparazione del piano di cui al precedente articolo 2 e per la direzione generale, il coordinamento e la verifica della sua attuazione è costituito un comitato così composto: Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che può presiederlo in sua vece, Ministro dei lavori pubblici, Ministro per i beni culturali e ambientali, Ministro dell'ecologia, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio sottosegretario all'uopo delegato.

Compete in particolare al comitato di cui al comma precedente esprimersi sull'affidamento dell'esecuzione delle opere di cui alla lettera a), e degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 2, sui requisiti pre-

stazionali da fissare e sulle relative garanzie da richiedere, e determinare le modalità ed i termini per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

La segreteria permanente del comitato di cui al primo comma è assicurata dalla segreteria generale della programmazione economica del Ministero del bilancio, cui compete la redazione del piano di cui al precedente articolo 2, sentite le amministrazioni rappresentate nel predetto comitato.

La segreteria permanente di cui al comma precedente acquisisce gli studi, le ricerche, le sperimentazioni e le elaborazioni prodotte dal comitato di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dal « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia e a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali ».

L'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 5.

In deroga alle norme vigenti l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 2, purché esattamente determinati, può essere affidata, preferibilmente per complessi organici di opere e di lavori e compresa la relativa progettazione esecutiva e le correlative sperimentazioni, in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con esse, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Il soggetto concessionario è scelto, anche sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa, in riferimento ad una pluralità di elementi prefissati dal comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4. L'affidamento delle concessioni è effettuato dal Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del predetto comitato.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per la presentazione degli elaborati progettuali esecutivi richiesti;

b) i vincoli, le direttive, i requisiti prestazionali da garantire, ovvero i modi ed i termini della loro successiva determinazione od ulteriore precisazione;

c) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli in corso d'opera, per i collaudi definitivi;

d) i criteri per la definizione del compenso;

e) la concessione di anticipazioni, pari a percentuali del compenso relativo all'intera opera, o al complesso di opere, ovvero a stralci funzionali, al momento dell'approvazione della convenzione ed in quelli di ultimazione di stati d'avanzamento, fermo restando che non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

f) le modalità ed i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

g) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

h) le ipotesi di risoluzione della convenzione e le penali per l'inadempimento o la violazione degli obblighi convenzionali;

i) i casi in cui possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione e le relative modalità;

l) l'inserimento di una clausola compromissoria.

Gli studi, le ricerche e le sperimentazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 2 sono affidate ad istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, ad istituti e laboratori universitari, ad altri istituti ed enti di ricerca, a ditte ed a singoli esperti, in ogni caso anche stranieri.

L'affidamento degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al com-

ma precedente è effettuato dal Presidente del Consiglio, su conforme parere del comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4; la loro esecuzione è disciplinata da apposite convenzioni, conformi a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, in quanto applicabile.

ART. 6.

Per l'effettuazione degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, nonché per le spese di funzionamento del segretariato permanente di cui al terzo comma del precedente articolo 4, e per l'adeguamento delle dotazioni del Magistrato alle acque di Venezia di cui al terzo comma del medesimo articolo 4, è destinato non meno del 10 per cento della somma degli stanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1.

Con decreto del Ministro del tesoro, su conforme parere del comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4, si provvede alla ripartizione della somma di cui al comma precedente tra le diverse finalità ivi indicate.

Qualora il comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4 decida di fare eseguire, prima dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2, opere rientranti fra quelle indicate al secondo comma dell'articolo 3, il medesimo predetto comitato, tenuto conto dei costi previsti, provvede a determinare le relative ripartizioni, fino al limite della somma residua ai sensi del primo comma del presente articolo, a valere sulla somma degli stanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1; il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi relativi. Gli importi eventualmente residui sono successivamente impegnati dalle competenti amministrazioni dello Stato in conformità al piano approvato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

TITOLO II.

ART. 7.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede alla ripartizione della somma di cui al numero 3 del precedente articolo 1 tra le finalità ivi indicate. Lo stesso Ministro definisce, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato eventualmente competenti e con i comuni dove sono siti gli immobili interessati, un piano nel quale sono indicati gli interventi, volti al restauro ed al risanamento conservativo di edifici demaniali aventi interesse storico ed artistico destinati ad uso pubblico, da attuarsi prioritariamente.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel predetto numero 3 del precedente articolo 1.

TITOLO III.

ART. 8.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono con proprie deliberazioni alla ripartizione degli stanziamenti di cui al numero 4 del precedente articolo 1 tra le finalità ivi indicate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma.

Fino al 5 per cento degli stanziamenti assegnati può essere destinato all'effettuazione di studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni funzionali all'espletamento dei compiti di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e della presente legge; non meno del 5 e non più del 20 per cento degli stanziamenti assegnati deve essere destinato agli interventi di cui alla lettera *b*) del citato numero 4 del precedente articolo 1; non meno del 50 per cento degli stanziamenti assegnati deve essere destinato agli interventi di cui alla lettera

c) del medesimo numero 4 del predetto articolo 1, e non meno del 60 per cento della somma così determinata deve essere destinata alla manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo di immobili destinati ad usi totalmente o prevalentemente residenziali.

Le deliberazioni dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui al primo comma del presente articolo costituiscono integrazione dei rispettivi programmi pluriennali di attuazione, formati ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; con le medesime deliberazioni i predetti comuni possono altresì variare la destinazione delle somme stanziare con i già approvati programmi di intervento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ma non ancora impegnate.

ART. 9.

Le acquisizioni di immobili ai sensi ed ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 4 del precedente articolo 1 possono avvenire anche mediante trattativa privata.

L'individuazione di terreni e di edifici da destinare alla residenza ed alle attività connesse, in funzione delle esigenze di risistemazione derivanti da previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, effettuata mediante gli strumenti urbanistici ovvero con le deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo 8, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi relativi, i quali sono ritenuti di rilevante e preminente interesse pubblico, anche agli effetti di cui alla lettera *a)* del quinto comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli immobili acquisiti o realizzati ai sensi del comma precedente, e comunque con l'impegno delle somme destinate ai fini di cui alla lettera *b)* del numero 4 del precedente articolo 1, sono assegnati esclusivamente a soggetti che debbano

trasferire, in via transitoria o definitiva, la propria residenza o la sede della propria attività, in conseguenza di interventi di restauro e risanamento conservativo. I predetti immobili sono assegnati in locazione a canoni determinati, in relazione alle caratteristiche degli immobili ed ai requisiti posseduti dai soggetti interessati, in conformità alle leggi vigenti al momento dell'assegnazione. Sono ammesse permutate soltanto qualora l'immobile sede della residenza o dell'attività sia in proprietà del soggetto che debba trasferirsi, ed il comune riconosca e motivi l'opportunità e la convenienza di acquisirlo.

ART. 10.

Gli interventi di cui alla lettera c) del numero 4 del precedente articolo 1 devono prioritariamente assicurare, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e degli strumenti urbanistici vigenti, la manutenzione, il restauro od il risanamento conservativo, delle strutture portanti e delle parti esterne e comuni dell'intera unità edilizia cui si riferiscono.

Interventi interni a singole unità immobiliari, con l'utilizzazione delle somme destinate ai fini di cui alla predetta lettera c) del numero 4 del precedente articolo 1, sono ammessi soltanto se realizzati mediante un insieme sistematico di opere che ricomprenda quelle di cui al comma precedente, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad unità edilizie le cui strutture portanti e le cui parti esterne e comuni siano già state oggetto di interventi, e comunque si trovino in buono stato di conservazione e di manutenzione.

ART. 11.

Con le medesime deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni di Venezia e di Chioggia deter-

minano i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1. Tali contributi sono concessi in via prioritaria ai proprietari degli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ed inclusi nei programmi di intervento di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ovvero nei programmi pluriennali di attuazione, anche ai fini e per gli effetti di cui alla lettera c) del quinto comma ed ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Sono concessi, fino alla concorrenza della somma a ciò destinata dalle deliberazioni di cui al comma precedente, contributi in capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, per interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi a:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) le parti esterne e comuni delle unità edilizie, compresi i provvedimenti occorrenti ad evitare la risalita dell'umidità lungo le murature, ed i rinnovi dei manti di copertura nonché delle sottostanti strutture, ove degradate, e delle sovrastrutture.

Sono altresì concessi, fino alla concorrenza della somma a ciò destinata dalle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, contributi in annualità, costanti per dieci anni, in misura pari al 30 per cento della spesa per gli interventi ammessi a contributo, e ritenuta ammissibile dal comune. I mutui destinati alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e possono essere concessi fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, al netto dell'eventuale contributo in capitale concesso ai sensi

del comma precedente, senza richiedere le garanzie supplementari all'ipoteca di cui al terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. I contributi in annualità possono essere ceduti « pro soluto » dal concessionario all'ente mutuante.

ART. 12.

I contributi di cui al terzo comma del precedente articolo 11 possono essere concessi per gli interventi indicati al secondo comma del medesimo articolo, anche in relazione alla quota della spesa ritenuta ammissibile non coperta da contributo in capitale, nonché per altri interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, anche interni a singole unità immobiliari. In tale ultimo caso i contributi predetti sono concessi soltanto ove i relativi interventi facciano parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del precedente articolo 11, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad unità edilizie le cui strutture portanti e le cui parti esterne e comuni siano già state oggetto di interventi, e comunque si trovino in buono stato di conservazione e di manutenzione.

I contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1 possono essere concessi anche a soggetti cui siano stati concessi, in diritto di superficie od in enfiteusi, immobili di proprietà dei comuni di Venezia o di Chioggia o di altri enti pubblici, anche non territoriali, o di diritto pubblico.

ART. 13.

Ferme restando le disposizioni di cui alla lettera c) del quinto comma, ed ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre

1973, n. 791, qualora i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 51 per cento del valore di un'intera unità edilizia, abbiano richiesto contributi per interventi di cui al secondo comma del precedente articolo 11, il comune, ove ritenga concedibili i contributi richiesti, invita i rimanenti proprietari a partecipare alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine di 60 giorni per manifestare la propria volontà. Decorso inutilmente tale termine, od essendo stato manifestato dissenso, il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, partecipando alla realizzazione degli interventi con i proprietari richiedenti, ovvero affidandone a questi ultimi l'integrale esecuzione; la spesa sostenuta dal comune per la quota degli interventi di spettanza dei proprietari dissenzienti è posta a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile ove accettino di assumere gli impegni di cui al successivo articolo 14; il rimborso dovuto è riscosso con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 14.

La concessione dei contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune, da trascrivere nei registri immobiliari, a cura del comune ed a spese dei beneficiari, con la quale questi ultimi, singoli od associati, si impegnino almeno:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento concesso od autorizzato;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente le unità edilizie od immobiliari interessate dagli interventi ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 20 anni, ovvero a locarle, per un periodo non inferiore a 30 anni, a soggetti che

abbiano o che si impegnino a stabilire la propria residenza, o che esercitino o si impegnino ad esercitare un'attività stabile, nel comune in cui insiste l'immobile interessato;

c) a praticare, in caso di cessione delle predette unità edilizie od immobiliari nel suddetto periodo di tempo, prezzi corrispondenti ad un valore convenzionale pari al valore locativo, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni, prima degli interventi, aumentato dell'ammontare della spesa per gli interventi ritenuta ammissibile dal comune, ridotto dei contributi concessi;

d) ad applicare canoni di locazione in percentuale pari al 4 per cento del valore convenzionale di cui alla precedente lettera c);

e) ad assicurare la prelazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

f) ad eseguire periodicamente le opere di manutenzione ordinaria necessarie per mantenere in buone condizioni gli immobili o le unità immobiliari;

g) a corrispondere le somme previste a titolo di sanzione per l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Ferme restando le prescrizioni circa il diritto di prelazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, il comune può richiedere che le unità edilizie od immobiliari interessate da interventi convenzionati ai sensi del primo comma del presente articolo, non abitate od utilizzate direttamente dai proprietari, siano offerte prioritariamente in locazione a soggetti che abbiano la propria residenza o che esercitino un'attività stabile in particolari zone dell'ambito comunale. In tali casi i proprietari provvedono a segnalare al sindaco la propria disponibilità a locare nonché a darne pubblico avviso nei modi stabiliti dalla convenzione; ove

entro 60 giorni nessun soggetto avente i requisiti previsti comunichi la propria volontà di stipulare il contratto di locazione, i proprietari hanno la facoltà di locare a qualsiasi soggetto avente i requisiti di cui alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo.

Qualora le unità edilizie od immobiliari interessate da interventi convenzionati ai sensi del primo comma del presente articolo siano trasferite, a qualsiasi titolo, durante il periodo di vigenza della convenzione, gli obblighi da essa derivanti sono trasferiti all'avente causa.

Ai fini della determinazione dei prezzi di cessione di cui alla lettera *c)* del primo comma del presente articolo il valore locativo, ove il proprietario lo richieda, è sostituito dal valore dichiarato o definito agli effetti delle imposte di registro o di successione, od al corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto o ad altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, intercorso antecedentemente all'entrata in vigore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la data del trasferimento considerato e quella di stipula della convenzione. Analogamente si procede per gli edifici aventi caratteristiche strutturali e tipologiche che rendano impossibile od incongrua la determinazione del valore locativo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale ultimo caso, qualora non sia possibile procedere come descritto, il valore locativo è sostituito dal valore attribuibile, secondo i predetti altri criteri, ad altro immobile ubicato nella stessa zona censuaria ed avente analoghe caratteristiche, ovvero in misura pari al valore dell'edificio determinato sulla base del reddito dominicale risultante in catasto, aggiornato secondo i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze.

Il valore convenzionale di cui alla lettera *c)* del primo comma del presente articolo, anche ai fini della determinazione del canone di locazione ai sensi

della lettera *d*) del medesimo comma, è variato ogni biennio, dal momento della stipula della convenzione, con riferimento alla intercorsa variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione determinati ai sensi del presente articolo è nulla per la parte eccedente. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

ART. 15.

Gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui alla presente legge, nonché quelli di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ivi compresi quelli per cui tali ultimi provvedimenti normativi prevedono che i predetti comuni operino a mezzo di aziende, possono essere realizzati dai comuni direttamente od avvalendosi dell'Istituto autonomo case popolari ovvero di aziende speciali a prevalente partecipazione comunale.

Il numero 5 dell'articolo 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono abrogati.

In deroga alle norme vigenti l'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, eventualmente compresa la progettazione esecutiva, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, scelte sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa, determinata in riferimento ad una pluralità di elementi prefissati dal comune.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite

convenzioni, che devono prevedere almeno quanto indicato al terzo comma del precedente articolo 5.

ART. 16.

Le somme di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 1 sono iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposte alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'erogazione delle somme di cui al comma precedente è effettuata dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sulla base di rendiconti trimestrali predisposti dagli stessi comuni, contenenti la quantificazione delle spese sostenute nel trimestre precedente e del fabbisogno di cassa previsto per il trimestre successivo.

TITOLO IV.

ART. 17.

Le imprese con insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siti in Venezia insulare, nelle isole di Murano e Burano e nel centro storico di Chioggia possono usufruire di contributi in conto capitale pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la modificazione di impianti di depurazione, per l'attivazione di sistemi di raccolta con successivo allontanamento e smaltimento degli scarichi, ovvero per la modificazione degli impianti produttivi, attuate al fine di garantire il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi dettati dalle vigenti leggi, nei termini da queste fissati.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalla regione Veneto, alla quale le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. La regione Veneto, previo parere vincolante dei comuni competenti per il controllo degli scarichi ai sensi delle vigenti leggi, si pronuncia sulla concedibilità dei contributi richiesti entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Valgono le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Ove alla scadenza dei termini fissati gli scarichi non rispettino i prescritti limiti di accettabilità il comune competente per il controllo ne dà notifica alla regione Veneto; ferma restando ogni altra prevista sanzione, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a rimborsare i contributi concessi, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della predetta notifica, con riferimento ai periodi di tempo intercorsi tra le date di percepimento delle somme corrisposte a titolo di contributo e quella dell'ingiunzione della regione ad effettuare il rimborso.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese, ovvero di società consortili costituite anche in forma cooperativa, per interventi volti alla finalità di cui al predetto primo comma.

In ogni caso i contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche per interventi, volti alle finalità di cui allo stesso comma, già iniziati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo è assegnata alla regione Veneto la somma di lire 6 miliardi; la regione del Veneto è conseguentemente autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di tale importo.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, non si applicano agli impianti di

depurazione da realizzarsi in Venezia insulare, nelle isole di Murano e Burano e nel centro storico di Chioggia, ove realizzati nel sottosuolo, in ogni caso previo parere favorevole della competente autorità sanitaria.

ART. 18.

La somma di lire 6 miliardi è assegnata alla regione Veneto per essere ripartita tra i comuni compresi nell'ambito del comprensorio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed all'articolo 1 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra i comuni ivi indicati, o i loro consorzi, in proporzione alle superfici delle aree da destinare, in ogni comune, ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, in conformità alle prescrizioni del piano comprensoriale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Ove il predetto piano comprensoriale non sia ancora approvato dopo due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la somma di cui al precedente comma è ripartita in ragione di lire 5,5 miliardi da assegnare al comune di Venezia e di lire 500 milioni da assegnare al comune di Chioggia, ferma restando la possibilità per i suindicati comuni di impegnare i predetti importi, in tutto o in parte, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero ricadenti nell'ambito territoriale di altri comuni consorziati con i comuni di Venezia o di Chioggia.

Le aree acquisite ed urbanizzate ai sensi dei precedenti commi sono concesse dai comuni in diritto di superficie dietro un corrispettivo pari alla somma delle quote parti del costo di acquisizione e delle spese di urbanizzazione; nei casi di

rilocalizzazione, accompagnata o meno da conversione produttiva, di insediamenti già esistenti nell'ambito di cui al primo comma, ovvero di nuovo impianto di insediamenti anche parzialmente sostitutivi di altri esistenti, costretti a ridurre il numero degli occupati od a cessare l'attività in ragione di disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, dai quali sia dimostrato derivare un miglioramento della situazione ambientale, il predetto corrispettivo può essere ridotto fino al 60 per cento della parte afferente le spese di urbanizzazione.

Completate le operazioni di acquisizione, urbanizzazione e concessione delle aree destinate ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, le disponibilità eventualmente residue sono dai comuni assegnatari versate nei rispettivi conti correnti vincolati di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 19.

La somma di lire 3 miliardi è destinata ad interventi ed opere di sistemazione ed infrastrutturazione di base di terreni, di costruzione di approdi e di escavo e ripristino di canali lagunari, al fine di avviare, in località Tessera nell'ambito del comune di Venezia, la realizzazione di un luogo di scambio intermodale dei trasporti di persone e di merci e di assicurarne i collegamenti acquei con l'isola di Murano e con Venezia insulare. Il progetto di massima dei predetti interventi ed opere è predisposto dal comune di Venezia d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia.

La somma di cui al comma precedente è ripartita in lire 1,5 miliardi per opere di competenze dello Stato, per cui il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza del suindicato importo, ed in lire 1,5 miliardi da assegnare al comune di Venezia per opere di sua competenza.

TITOLO V.

ART. 20.

È costituita una commissione così composta: Ministro delle finanze, che la presiede, Ministro della difesa, Ministro per i beni culturali ed ambientali, tre rappresentanti, eletti nel proprio seno, della giunta municipale del comune di Venezia. Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

La commissione di cui al comma precedente provvede alla ricognizione dei beni immobili appartenenti al demanio ovvero al patrimonio dello Stato siti nel territorio del comune di Venezia ed all'individuazione di quelli fra essi per i quali, riconosciuti non indispensabili al conseguimento di specifici e prevalenti fini di pubblico interesse, ed in vista delle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sia opportuno procedere ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

I beni immobili individuati ai sensi del comma precedente sono, con successivi provvedimenti, alternativamente:

a) venduti al comune di Venezia al prezzo determinato dal competente ufficio tecnico erariale, previo passaggio, dichiarato dall'autorità amministrativa competente, al patrimonio disponibile, ove già ad esso non appartengano;

b) ceduti in concessione novantennale, rinnovabile, al medesimo comune di Venezia, riconoscendosi a detto comune la facoltà di subconcederli ad altri soggetti, purché nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle eventuali altre prescrizioni stabilite nella concessione;

c) dati in permuta con altri beni immobili di proprietà del medesimo comune di Venezia, purché di minor valore, essendo i relativi valori determinati dal competente ufficio tecnico erariale; nei

casi di cessione da parte del predetto comune di immobili ed aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, è aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree ed agli immobili suddetti.

I provvedimenti previsti al comma precedente sono subordinati alla presentazione, da parte del comune di Venezia, di progetti di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ovvero di sistemazione, nonché di programmi di utilizzazione, di ogni singolo bene immobile, o complesso di beni immobili, interessato; i predetti provvedimenti non sono sottoposti alle limitazioni di cui alle vigenti leggi.

Nei casi di vendita o di cessione in permuta, ai sensi del terzo comma del presente articolo, di beni immobili in uso al Ministero della difesa, i relativi prezzi di acquisto e gli eventuali conguagli sono versati in tesoreria per essere riassegnati all'amministrazione della difesa.

La caserma « D. Manin », già venduta al comune di Venezia ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, può dal comune predetto essere utilizzata per qualsiasi finalità di interesse pubblico.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 21.

Le somme di cui alla lettera a) dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non ancora impegnate, sono utilizzate in conformità alle disposizioni di cui al titolo I della parte II della presente legge.